

UNISERVIZI S. p. a.

Fornitura, posa in opera, attivazione, messa in servizio e gestione di gruppi di misura dotati di apparati con funzioni di telelettura come previsto dalla Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 155/08 e s. m. i. – gruppi di misura con contatori classe G25 - Anno 2013 – Codice CIG: 519733722C

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

Art. 1 OGGETTO DELL'OFFERTA

L'offerta prevede la fornitura, posa in opera, attivazione, configurazione, messa in servizio e tutte le attività propedeutiche alla gestione di gruppi di misura dotati di apparati con funzioni di telelettura necessari per ottemperare a quanto previsto dalla deliberazione n. 155/08 e s. m. i. dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

La presente offerta riguarda l'adeguamento e la telelettura dei gruppi di misura con contatori di classe G25.

L'Impresa si obbliga a realizzare tutti i lavori ed i servizi oggetto del presente Capitolato provvedendo a tutto quanto occorra per la loro esecuzione.

Art. 2 CONDIZIONI LOCALI

L'Impresa dichiara di essere a perfetta conoscenza della natura delle attività, della destinazione delle opere da eseguire, nonché delle località nelle quali i lavori devono svolgersi, delle caratteristiche geolitologiche, idrografiche e climatiche delle località medesime, delle possibilità logistiche, delle condizioni di approvvigionamento idrico ed elettrico, delle vie di comunicazione e di accesso, dei mezzi di trasporto, delle condizioni sanitarie, nonché di tutte le altre condizioni, che possono influire sullo svolgimento dei lavori appaltati.

L'Impresa pertanto, con l'aggiudicazione dell'appalto, si assume il rischio dell'eventuale insorgere delle maggiori ed imprevedute difficoltà di esecuzione di cui all'art. 1664, 2° comma c. c..

Art. 3 INTEGRAZIONI DEL PRESENTE CAPITOLATO

Si ritengono parte integrante del presente appalto le norme tecniche fissate dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n.155/08 e s. m. i., dalla normativa UNI 11291, dalle direttive MID, ATEX ed alle norme europee sulla compatibilità elettromagnetica, oltreché tutti i regolamenti vigenti in ambito di misure metrologiche.

Art. 4 ORDINI DI LAVORO

I Punti di Riconsegna oggetto degli interventi previsti sono di seguito individuati in termini indicativi.

Nr. PDR	Nome Zona	Indirizzo	Matricola Misuratore
02090000023138	COLOGNOLA AI COLLI	VIA STRA' 167	35023409
02090000023218	COLOGNOLA AI COLLI	V.LE DEL LAVORO 52	7946735
02090000023347	COLOGNOLA AI COLLI	V.LE DEL LAVORO 48	7946741
02090000023488	COLOGNOLA AI COLLI	VIA STRA' 170	1863752

02090000023494	COLOGNOLA AI COLLI	VIA COLOMBA 15	23220550
02090000023687	COLOGNOLA AI COLLI	VIA STRA' 17	7937501
02090000023691	COLOGNOLA AI COLLI	V.LE DEL LAVORO 19 1	2109225
02090000023831	COLOGNOLA AI COLLI	V.LE DELL'ARTIGIANATO 18	22892032
02090000024116	COLOGNOLA AI COLLI	VIA LOFFIA DI SOPRA 1	2086886
02090000024291	COLOGNOLA AI COLLI	V.LE DEL LAVORO 5	23538332
02090000024503	COLOGNOLA AI COLLI	V.LE DEL LAVORO 24	35013810
02090000024850	COLOGNOLA AI COLLI	PIAZZA ROMA 9	35095879
02090000026184	COLOGNOLA AI COLLI	VIA MICHELINE 3	26108216
02090000026335	COLOGNOLA AI COLLI	VIA STRA' 183	7939890
02090000026343	COLOGNOLA AI COLLI	VIA STRA' 142	35023408
020900000202230	COLOGNOLA AI COLLI	VIA STRA' 166	7953601
15210000001995	LONIGO	VIA PONTESPIN 17 L	7954641
15210000002455	LONIGO	VIA SCORTEGAGNA 37	3011125
15210000002472	LONIGO	VIA MARCONI 2	26108194
15210000002489	LONIGO	VIA MARCONI 28	23220553
15210000002538	LONIGO	VIA BONIOLI 1	7950630
15210000003792	LONIGO	VIA CASTELGIUNCOLI 5	5204407
15210000004586	LONIGO	VIA SAN FERMO 17	27129762
15210000004787	LONIGO	VIA FERMI 17	34068897
15210000005216	LONIGO	VIA SAN GIOVANNI 48	35393695
15210000005356	LONIGO	VIA SCIENZA 7	5204409
15210000005365	LONIGO	VIA NATTA 17	35095878
15210000007379	LONIGO	VIA SALGARELLE 2	27304774
15210000007811	LONIGO	VIA LORD BADEN POWELL 1	33809814
15210000007814	LONIGO	VIA LORD BADEN POWELL 3	34137244
15210000011061	CAZZANO DI TRAMIGNA	VIA MOLINI 8	24444204
15210000011062	CAZZANO DI TRAMIGNA	VIA MOLINI 6	24444203
15210000030167	LONIGO	VIA MARTIRI DELLE FOIBE 11	3561990
15210000031179	LONIGO	VIA NATTA 8 10	23220552
15210000032056	LONIGO	VIA MARTIRI DELLE FOIBE 7	22312270
15210000032171	LONIGO	VIA DELL'ARTIGIANATO 54	23765333
15210000033319	CAZZANO DI TRAMIGNA	PIAZZA MATTEOTTI 52	23220578
15210000033392	LONIGO	VIA SAN GIOVANNI 46 D	23220579
15210000033629	COLOGNOLA AI COLLI	PIAZZA ROMA 2	23765334
15210000033961	LONIGO	STRADA BAGNOLO 9	27129753
15210000034548	COLOGNOLA AI COLLI	VIA TRIESTE 24	35393697
15210000034719	LONIGO	VIA TURATI 7	27129754

Ogni qualvolta sia necessario svolgere un intervento diverso dal succitato elenco, o per l'aggiunta di un nuovo Punto di Riconsegna o per l'impossibilità di procedere in quelli già previsti, il Committente comunicherà all'Impresa aggiudicataria un ordine di servizio riportante le necessarie variazioni.

L'elenco sopra riportato potrà variare in funzione della chiusura o apertura dei punti di riconsegna conseguenza della normale gestione delle attività ordinarie di UNISERVIZI SPA.

Art. 5 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori, le opere e le forniture assegnate all'Impresa, in conseguenza dell'aggiudicazione dell'offerta, sono da realizzarsi entro il 31 Ottobre 2013.

Art. 6 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà una durata fino al 31.12.2013.

Art. 7 OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

L'Impresa durante l'esecuzione delle opere e dei lavori attinenti all'oggetto dell'offerta dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni e/o autorizzazioni impartite dal Committente ed a quelle che saranno stabilite dagli Enti pubblici e dai privati le cui proprietà saranno interessate dalle prestazioni, queste ultime prescrizioni concordate con il Committente.

Tutti i lavori inerenti l'offerta saranno inoltre eseguiti dall'Impresa in conformità alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni stabilite nei documenti di offerta, tenuto conto che dette prescrizioni hanno carattere indicativo e non limitativo, in quanto è qui reso noto che l'Impresa si obbliga espressamente a ripristinare gli impianti o parti d'impianto completamente montati, provati ed esercibili.

Prima della sottoscrizione del contratto l'Impresa aggiudicataria comunica per iscritto il nominativo del referente contrattuale che deve risultare reperibile in orario lavorativo per tutta la durata del contratto.

Tutte le spese ed i risarcimenti danni che derivassero dall'inesatto, incompleto o mancato adempimento dei patti del presente capitolato da parte dell'Impresa, nonché le infrazioni per l'inosservanza dei regolamenti vigenti ed altro, restano ad esclusivo carico della medesima.

Art. 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'Impresa si obbliga a rispettare ed applicare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro ed, in particolare, quanto contenuto nel D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. i..

Il Piano di Sicurezza Sostitutivo, predisposto dall'Impresa, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, nonché dal Responsabile della Sicurezza per le attività da svolgere, che sarà diretto responsabile dell'attuazione dello stesso, e dovrà essere consegnato prima della stipulazione del contratto.

L'Impresa si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità sia per l'applicazione pratica delle norme succitate da parte degli addetti ai lavori sia per gli eventi dannosi che, per qualsiasi causa, derivassero dal mancato od inesatto o irregolare rispetto delle disposizioni antinfortunistiche.

In ogni caso il Committente, anche tramite un proprio rappresentante, qualora dovesse constatare situazioni di rischio, avrà la facoltà di sospendere le attività e le prestazioni e di far adottare i rimedi necessari, il tutto con oneri a carico dell'Impresa.

In caso di ripetute e/o gravi violazioni delle norme succitate, il Committente potrà disporre la risoluzione del contratto, con tutti gli oneri diretti ed indiretti, nulla escluso ed eccettuato, derivanti dalla predetta risoluzione, a carico dell'Impresa.

Art. 9 SUBAPPALTO DEI LAVORI

Sono vietati, sotto pena di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e con ogni diritto del Committente alla rifusione di ogni e qualsiasi danno, diretto ed indiretto, nulla escluso ed eccettuato, e di ogni spesa a qualsiasi titolo sostenuta dalla stessa, i subappalti di parte delle prestazioni non dichiarate in sede di presentazione dell'offerta o eccedente i limiti previsti dalla vigente normativa o non autorizzata preventivamente dal Committente.

I subappalti, se concessi, dovranno risultare da apposito atto di subappalto da consegnarsi al Committente.

In ogni contratto di subappalto dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per il caso di inadempienza o ritardo. L'Impresa è obbligata ad avvalersi di tale clausola risolutiva espressa non appena il Committente gli contesti per iscritto l'inadempienza od il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Per quanto occorrer possa si precisa che nonostante l'autorizzazione al subappalto da parte del Committente, l'Impresa resta la sola e completa responsabile delle prestazioni tutte, e sola interlocutrice, essendo il Committente del tutto estraneo a qualsiasi titolo di qualsivoglia attività posta in essere dall'Impresa.

Ogni altro affidamento a Terzi delle prestazioni subappaltate è vietato, con i conseguenti succitati effetti.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni, deve presentare richiesta scritta al Committente con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data prevista del subappalto.

La richiesta deve contenere:

- l'elenco dettagliato delle prestazioni da subappaltare, così come specificato in sede di offerta
- copia dei certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A., validi alla data della richiesta, le posizioni assicurative e previdenziali INAIL ed INPS ed ogni altra eventuale documentazione richiesta dal Committente;
- la dichiarazione che il contratto di subappalto non viola le leggi in vigore;
- la garanzia che anche le prestazioni subappaltate siano coperte da assicurazioni con gli stessi massimali e condizioni delle polizze stipulate dall'Impresa.

Art. 10 RISERVATEZZA DEI DATI

L'Impresa, nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, avrà accesso a certe informazioni riservate come, ad esempio, prezzi, costi, informazioni tecniche, liste di fornitori e clienti, ecc. Per un periodo pari a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di risoluzione per qualsivoglia motivo del presente atto e indipendentemente dall'efficacia del medesimo, l'Impresa s'impegna a non utilizzare o rivelare tali informazioni riservate a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle rivelazioni effettuate: (i) in adempimento di norme di legge, (ii) necessarie per l'esecuzione delle opere, e (iii) previo consenso scritto. L'Impresa s'impegna a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di riservatezza. L'Impresa s'impegna inoltre a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge a rivelare tali informazioni riservate.

Art. 11 PRIVACY

L'Impresa s'impegna ad operare nel rispetto del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 in merito ai dati di cui verrà a conoscenza ed acquisiti in sede durante il periodo di durata del contratto.

L'Impresa assicura inoltre che i dati saranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni assunte, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche Autorità.

Art. 12 OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa si obbliga ad espletare ogni attività necessaria al compimento delle opere fino al loro favorevole collaudo, affinché possano entrare regolarmente in esercizio.

A titolo indicativo e non esaustivo si elencano di seguito alcuni obblighi ed oneri dell'Impresa:

- a) provvedere, in nome e per conto del Committente, a svolgere ogni pratica occorrente per ottenere i permessi, i nulla osta, sia da parte di privati che di enti pubblici, comprese le pratiche necessarie in ambito metrologico;
- b) osservare e far osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro, di igiene di lavoro, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel periodo di validità del contratto d'appalto;
- c) accertarsi che, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell'appalto, nei confronti dei soci di cooperative, siano rispettate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alle categorie e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché adempiere a quanto previsto dalla Legge n. 251/2004 e dalla Legge n. 248/2006;
- d) mantenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità imputabile direttamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, sollevando in tal caso eventuali

pretese di terzi, rimanendo inteso che è a carico dell'Impresa ogni provvedimento e ogni cura atti ad evitare i danni, così sarà unicamente a carico di questa il risanamento dei danni diretti provocati, e ciò senza diritto di compenso alcuno.

Art. 13 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

L'unico onere a carico del Committente è l'IVA a norma di legge.

Il Committente esercita inoltre il controllo sull'esecuzione dei lavori e delle opere nel rispetto del contratto e/o dei disegni e/o delle prescrizioni che egli stesso può emanare nel rispetto delle disposizioni di legge attraverso un suo rappresentante che agisce nell'esclusivo interesse del Committente stesso.

Art. 14 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'impresa è obbligata a costituire una garanzia pari al 10 per cento dell'importo contrattuale mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Impresa di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo per il Committente il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo dall'Impresa.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Impresa, fatto salvo inoltre l'esperimento di ogni ulteriore azione.

Il Committente avrà pure il diritto di valersi, di propria autorità, della cauzione per le spese delle prestazioni/forniture da eseguirsi d'ufficio, per le somme che fosse costretto a pagare in conformità alle norme del D. Lgs. 10/09/2003 n. 276, per gli eventuali danni subiti, ecc..

In ogni caso l'Impresa ha l'obbligo di reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'appalto.

La validità della garanzia dovrà coprire l'intero periodo contrattuale e un ulteriore anno dalla scadenza contrattuale.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente.

Prima della stipula del Contratto, l'Impresa ha l'obbligo di presentare idonee e regolari polizze di assicurazione RCO e RCT per un importo massimale minimo pari ad euro 500.000,00. Tali polizze dovranno essere tenute costantemente in vigore per tutto il periodo di effettiva durata dell'appalto, anche con successivi rinnovi.

L'efficacia del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell'Impresa delle sopra citate assicurazioni RCO e RCT.

Art. 15 RAPPORTI DI SERVIZIO

L'Impresa presenterà, entro tre giorni lavorativi dalla data di installazione di ciascun dispositivo, un rapporto di servizio nel quale saranno riportate le letture, il certificato di verifica prima, le certificazioni e quant'altro richiesto o necessario per rendere la fornitura e le prestazioni a regola d'arte nel rispetto della regolazione, normativa e legislazione vigenti.

Art. 16 GARANZIE

Salvo il disposto dell'art. 1669 Cod. Civ., l'Impresa si impegna a garantire al Committente, per la durata di due anni dalla data del verbale di collaudo di ogni intervento, per i vizi e i difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Impresa si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni.

Art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio sarà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia, riconoscendo all'Impresa il diritto di presentare eventuali opposizioni secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.

17.1 Risoluzione del contratto per cause di forza maggiore

Quando si verificassero una o più cause di forza maggiore e/o una sospensione dei lavori richiesti dal Committente che provochino l'impossibilità della prosecuzione degli stessi per un periodo superiore a 90 gg. ognuna delle parti potrà richiedere la risoluzione del Contratto.

La parte che richiederà la risoluzione dovrà dare avviso scritto all'altra con trenta giorni di anticipo

sulla data indicata per detta risoluzione.

L'Impresa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni e potrà rimuovere dal luogo di lavoro tutte le installazioni provvisorie di sua proprietà e di proprietà dei suoi subappaltatori, la cui rimozione però non provochi danni a terzi ed alle installazioni permanenti.

Il Committente, in contraddittorio con l'Impresa, preparerà una situazione economica includendo l'ammontare dei pagamenti fatti fino a quella data ed il valore, a prezzi contrattuali, delle prestazioni eseguite.

In base ai risultati di tale situazione economica, la Parte che risulterà in debito pagherà all'altra la somma dovuta.

Al termine di quanto sopra il Committente restituirà all'Impresa la cauzione definitiva e il Contratto sarà risolto a tutti gli effetti.

La risoluzione dei rispettivi impegni contrattuali secondo quanto indicato nel presente articolo sarà completa e definitiva, rinunciando le Parti a promuovere qualunque azione successiva per indennizzi o danni sofferti per qualsiasi ragione.

17.2 Risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa

Il Committente, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, avrà diritto a dichiarare la risoluzione del contratto sia nel caso di inottemperanza da parte dell'Impresa delle obbligazioni espressamente previste a pena di risoluzione, sia nel caso in cui:

- a) a giudizio insindacabile del Committente, i lavori e le opere non fossero realizzate secondo le prescrizioni del Capitolato o le condizioni contrattuali, o rimanessero sospese per cause imputabili all'Impresa se, in seguito ad una formale diffida, nel termine perentorio ed improrogabile di quindici giorni non venisse provveduta la regolare esecuzione dei lavori;
- b) l'Impresa non si attenga agli accordi in termini di tempi di realizzazione delle opere concordati con il Committente e/o previsti dalla legislazione/normativa in vigore;
- c) fosse dimostrata frode da parte dell'Impresa;
- d) si verificassero da parte dell'Impresa ripetute trasgressioni di impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti dal Committente;
- e) l'Impresa cedesse, anche nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, a terzi l'esecuzione delle opere e dei lavori/forniture o parte di essi, senza la previa autorizzazione del Committente;
- f) l'Impresa fosse dichiarato in stato fallimentare o di insolvenza o avesse richiesto un concordato giudiziale od extragiudiziale;

- g) l'Impresa non attuasse le misure di sicurezza relative alla prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro, previa diffida da parte del Committente;
- h) l'Impresa fosse inadempiente o irregolare nei versamenti dei contributi INAIL, INPS per il suo personale utilizzato nella esecuzione dei lavori previa diffida da parte del Committente;
- i) l'Impresa si avvalsesse di personale non iscritto nei suoi libri paga.

In questi casi il Committente si riserva il diritto di affidare, alla scadenza del termine di diffida qualora previsto, o all'avverarsi dell'inadempimento, lo svolgimento delle prestazioni al secondo classificato, mantenendo le disposizioni del Capitolato in atto con l'Impresa inadempiente.

A tal fine il Committente potrà richiedere all'Impresa all'atto della sottoscrizione del contratto la costituzione di una garanzia fideiussoria il cui importo è pari alla differenza tra l'importo contrattuale dei lavori affidati e l'offerta economica proposta in sede di gara dal secondo classificato. La garanzia sarà svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

All'avveramento delle cause interruttive del contratto di cui al presente punto, l'importo è incamerato dal Committente solamente nel caso in cui sia stipulato il nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato, ed andrà a coprire la differenza tra l'offerta economica di questi e l'importo contrattuale dei lavori affidati all'originaria Impresa.

Alla consegna sarà redatto un verbale di constatazione, in contraddittorio, dello stato delle opere e della regolare esecuzione delle stesse.

In detto verbale saranno determinate le situazioni rispettive per il Committente e l'Impresa.

Le opere, anche se non completate ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali.

Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno subiti, diretto o indiretto, ed in particolare si riserva di esigere dall'Impresa il rimborso delle eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto di appalto.

Art. 18 LAVORI, PRESTAZIONI E NON ESCLUSIVITA' DELL'APPALTO

Sono a carico dell'Impresa i lavori e le prestazioni previsti nel contratto e nel presente Capitolato.

Si evidenzia comunque che il contratto di appalto non potrà in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell'Impresa.

Per quanto sopra la Committente si riserva la facoltà, in relazione alle necessità, di affidare totalmente o in parte i lavori ad altre Ditte, in casi particolari, senza che per questo l'Impresa possa accampare pretese di indennizzo o risarcimento danni.

Art. 19 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dei lavori e delle forniture, da valutarsi e compensarsi a misura, compresi nell'appalto, valutato mediante l'applicazione dei prezzi indicati nell'Elenco Prezzi, è il seguente:

Importo lavori stimati soggetti a ribasso	€42.000,00
Importo oneri sicurezza	€1.050,00
Totale importo prestazioni	€43.050,00
Totale soggetto a ribasso	€42.000,00

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori soggetto a ribasso, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto, aumentato dell'importo per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato a misura, mediante ribasso sull'Elenco Prezzi posto a base di offerta, pertanto i valori riportati al presente articolo sono da intendersi come meramente indicativi, in quanto l'Impresa avrà diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni ad esso ordinate dal Committente ed effettivamente eseguite, le quali saranno contabilizzate con applicazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi, ridotti del ribasso offerto.

L'Impresa nulla potrà quindi pretendere, oltre al debito corrispettivo, nel caso in cui, nel corso di durata del presente contratto, non fossero raggiunte le quantità di lavori qui previste, né qualora le stesse fossero superate.

La prestazione di cui al presente appalto è effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n. 633/72) da sommarsi agli imponibili di cui sopra, a carico della Committente, nella misura vigente al momento del pagamento.

Art. 20 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi di cui all'Elenco Prezzi rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, non essendo ammessa alcuna revisione dei prezzi.

Tutti i prezzi dell'Elenco Prezzi s'intendono comprensivi di spese generali e utile d'impresa.

Art. 21 PAGAMENTI

Eseguite le forniture e le prestazioni previste l'Impresa, sulla base dei prezzi indicati nell'Elenco Prezzi, presenterà al Committente la contabilità calcolata per ogni attività lavorativa/fornitura eseguita, seguendo la metodologia indicata nel presente Capitolato.

Il Committente verificherà la congruità e la conformità della contabilità presentatagli dall'Impresa con le condizioni del contratto entro i 15 giorni lavorativi successivi dal ricevimento della stessa. Quindi autorizzerà l'Impresa all'emissione della relativa fattura, constatata la correttezza di tutta la documentazione allegata. Ogni fattura inviata al Committente, per poter essere evasa, dovrà essere accompagnata dalla relativa autorizzazione dallo stesso rilasciata prima della sua emissione.

Il Committente provvederà al pagamento delle regolari fatture emesse dall'Impresa dopo 90 giorni d. f. f. m..

Art. 22 PENALITA'

22.1 Penalità per inadempienze contrattuali

In caso di inadempienze o non osservanza degli obblighi contrattuali il Committente potrà applicare una sanzione pecuniaria pari 25% del valore dell'opera stessa determinato sulla base dell'Elenco Prezzi. Il valore della penale potrà essere variato in funzione degli oneri ulteriori e non prevedibili che il Committente dovrà eventualmente sostenere per rimediare all'inadempienza dell'Impresa.

Se l'Impresa non provvederà a risolvere l'inadempienza entro il tempo massimo di 30 giorni dalla sua constatazione, la sanzione pecuniaria sarà raddoppiata.

Inoltre, ogni volta che il Committente riscontri una nuova ulteriore non osservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato, la sanzione pecuniaria aumenterà di 1,5 volte rispetto a quella applicata per l'inadempienza precedente.

22.2 Penalità per risoluzione anticipata del contratto d'appalto

In caso di risoluzione anticipata del rapporto per colpa dell'Impresa la stessa, oltre a quanto previsto al punto precedente, dovrà riconoscere al Committente una penale forfetaria pari ad euro 5.000,00.

L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da formale contestazione scritta, contro la quale l'Impresa avrà facoltà di presentare osservazioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della sanzione pecuniaria sarà trattenuto con la liquidazione del successivo compenso.

Resta comunque fermo quanto previsto in ordine all'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 23 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno affidati mediante trattativa privata, con possibilità, ad insindacabile decisione del Committente, di attivare una procedura negoziata tra i primi due classificati, con applicazione del criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull'Elenco Prezzi posto a base di gara.

Il Committente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

Il Committente, inoltre, si riserva il diritto insindacabile di non appaltare i lavori.